
Aprile
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
4



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	6
CODICE PROCEDURA CIVILE	6
POTERI DEL GIUDICE	6
PROVE	6
SPESE DI LITE	6
CODICE CIVILE	7
FAMIGLIA E MINORI.....	7
DIRITTI REALI	7
USUCAPIONE	8
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	8
APPALTO	9
SOCIETA' E IMPRESA	9
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA	9
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE	10
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA.....	11
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI	12
CONTRATTI BANCARI	13
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	14
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	14
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO	14

OSSERVATORIO**GIURISPRUDENZA EUROPEA****Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 2 marzo 2023, sentenza nella causa C-268/21**

A seguito del rinvio pregiudiziale della Corte suprema della Svezia (nell'ambito di una controversia tra due società ed in merito alla richiesta di comunicazione del registro elettronico del personale della società che aveva eseguito i lavori, al fine di determinare l'importo delle opere per le quali l'altra società era tenuta a corrispondere la retribuzione), la Terza Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - dopo aver precisato che qualsiasi trattamento di dati personali, compreso un trattamento effettuato dalle autorità pubbliche (come le autorità giurisdizionali), deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito **RGPD**) - ha affermato che il citato articolo deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione, come elemento di prova, di un registro del personale contenente dati di terzi, raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali e, dunque, per finalità diverse da quella per cui i dati erano stati raccolti (§ 41). Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale - con la quale il giudice di rinvio ha chiesto se gli artt. 5 e 6 del **RGPD** debbano essere interpretati nel senso che, nel valutare se debba essere disposta, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale civile, la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice è tenuto a prendere in considerazione gli interessi dei soggetti di cui trattasi - la Corte di Lussemburgo, dopo aver chiarito che la produzione di un documento contenente dati personali contribuisce al rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47, secondo comma, della Carta), ha affermato che dette norme devono essere interpretate nel senso che, nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale Regolamento (§ 59).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 9456 – deposito 06/04/2023

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste, che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 7214 – deposito 13/03/2023

E' inammissibile il ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, la quale, nell'ambito di una operazione di trasferimento di una somma di denaro eseguita per via telematica e disconosciuta dal titolare del conto corrente, ha escluso la responsabilità dell'intermediario per interruzione del nesso eziologico tra l'attività pericolosa (trattamento informatico di dati personali) e l'evento dannoso, riconoscendo come imprudente e negligente il comportamento del correntista danneggiato, che, nonostante le avvertenze riportate nei fogli informativi ricevuti e le informazioni contenute nel sito internet dell'intermediario, ha digitato i propri codici personali (verosimilmente richiestigli con un e-mail fraudolenta posto che tali dati sono in possesso del solo correntista e sconosciuti anche all'intermediario), in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare la disposizione sul proprio conto corrente.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 9066 – deposito 31/03/2023

L'obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all'originario coerede tenuto a collazione, e ciò anche ove non ricorrano i presupposti della rappresentazione ovvero della *transmissio delationis*.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 9178 – deposito 03/04/2023

Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e

sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 9197 - deposito 03/04/2023

La cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l'esistenza dell'*animus donandi*, pertanto, chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 9314 - deposito 04/04/2023

Quando l'esibizione di un documento è ordinata ad un terzo estraneo al processo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare l'interesse della giustizia col riguardo ai diritti del terzo. Con riguardo al tema relativo alla protezione dei dati personali, non costituisce violazione di tale disciplina il loro utilizzo mediante svolgimento di attività processuale giacché tale disciplina non trova applicazione ai sensi del codice della privacy quando i dati vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 9387 - deposito 05/04/2023

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni", può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 9548 - deposito 07/04/2023

Ai fini della qualifica di una strada come strada pubblica non è elemento da solo sufficiente l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto.

Cass. Civ. sez. Lav., ordinanza n. 9530 - deposito 07/04/2023

La Sezione Lavoro ha sollevato - in riferimento all'art. 76 Cost. ed altri eventuali parametri derivati - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui limita ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge» la tutela reintegratoria, in contrasto con la legge di delega (art. 1, comma 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183), la quale disponeva il diritto alla reintegrazione - oltre che per i licenziamenti discriminatori - per tutti i «licenziamenti nulli», senza operare distinzioni tra nullità codificate e invalidità da ricollegare a categorie civilistiche generali.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

POTERI DEL GIUDICE

Corte d'Appello, sentenza n. 178 - deposito 13/03/2023

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati agli atti di causa. Nel caso di specie, è stata ritenuta sufficiente la produzione da parte della banca ricorrente nel fascicolo monitorio dei contratti di fideiussione di cui gli appellanti eccepivano la nullità.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 197 - deposito 17/03/2023

Pur essendo la fattura idonea prova scritta ai fini della richiesta dell'emissione del decreto ingiuntivo, viceversa nel giudizio di merito tale documento fiscale, attesa la sua formazione unilaterale, non può assurgere a prova del credito (nella specie, l'onere probatorio non è stato assolto, non avendo la banca appellante prodotto i documenti giustificativi del credito azionato).

SPESE DI LITE

Corte d'Appello, sentenza n. 235 - deposito 29/03/2023

La compensazione integrale delle spese di lite può avere luogo in una delle seguenti ipotesi: la soccombenza reciproca; la novità della questione trattata; un cambio di orientamento giurisprudenziale su aspetti decisivi della controversia; la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione riconducibile a quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c.. In merito la Corte costituzionale (cfr. sent. n.77/2018) ha puntualizzato come i "casi analoghi" che possono determinare la compensazione delle spese sono, a titolo esemplificativo, le ipotesi di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica, una legge posteriore con effetto retroattivo, una sentenza di illegittimità costituzionale, una decisione di una Corte Europea oppure una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione Europea. Va dunque accolto l'appello avverso la statuizione sulle spese in quanto le ragioni addotte dal Giudice di I grado per fondare l'integrale compensazione delle spese processuali (la conclusione del contratto in un "contesto particolare", il comportamento tenuto dalle parti nello svolgimento della vicenda preprocessuale e processuale) esulano dai predetti casi di deroga alla regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c..

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, decreto n. 49/2023

Con riferimento ai provvedimenti di natura meramente endoprocedimentale difettanti di definitività, posto che il grado di incisività dei provvedimenti in oggetto sui diritti fondamentali dei soggetti implicati e sulla vita dei minori impone il controllo garantistico ex art. 111 Cost. nonostante la natura ontologicamente precaria degli stessi, va dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento che non incide in modo irreparabile sui poteri che qualificano l'esercizio della responsabilità genitoriale e non è pertanto idoneo a provocare effetti potenzialmente irreversibili sulle situazioni temporanee sulle quali viene ad incidere. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento che non prevedeva un'ablazione della responsabilità genitoriale, ma si limitava a delineare, per un periodo limitato, le specifiche modalità con cui doveva essere esercitato il diritto di visita del padre al minore.

Corte d'Appello, sentenza n. 212 - deposito 23/03/2023

La condotta di infedeltà coniugale viola uno degli obblighi imposti direttamente dalla legge (art. 143 cod. civile) e mina in radice l'*affectio familiae*, cosicché si giustifica la separazione e l'addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso, secondo una relazione ordinaria causale, ricadendo su quest'ultimo l'onere di provare la mancanza del nesso eziologico tra la violazione verificatasi e la crisi coniugale.

(Nel caso di specie, l'appellante lamentava che la crisi coniugale fosse dipesa da atteggiamenti prevaricatori del coniuge e non dalla propria condotta infedele, senza peraltro allegare, a giudizio della Corte, idonei elementi di prova a supporto.)

Corte d'Appello, sentenza n. 212 - deposito 23/03/2023

Gli obblighi di mantenimento dal rapporto di filiazione, a norma dell'art. 30 Cost., e traggono origine dal cd. "principio di responsabilità genitoriale", che trova concreta attuazione negli artt. 147 e 148 c.c.. Per ciò che concerne il contenuto patrimoniale di tale obbligo, esso è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita dei figli, ivi comprese le spese della vita di relazione, secondo il costume del mondo sociale in cui vive la famiglia. Costituisce altresì principio incontestato che, compatibilmente con le condizioni economiche e sociali dei genitori, il peso economico dell'obbligo debba essere ripartito su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche ed esigenze dei figli, le quali aumentano nel tempo in funzione della loro crescita.

(Nel caso di specie, la Corte, condividendo la ricostruzione del Tribunale della situazione patrimoniale dell'appellante, che aveva cercato di dissimulare uno stato patrimoniale diverso da quello reale, composto da cospicue quote societarie ed immobiliari, confermava l'ammontare dell'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli sulla base della disponibilità economica considerata, considerato anche l'enorme divario reddituale rispetto alla coniuge.)

DIRITTI REALI

Corte d'Appello, sentenza n. 188 - deposito 16/03/2023

In materia di servitù, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., vige il principio del minimo mezzo, in base al quale la costituzione della servitù deve essere effettuata con modalità tali da determinare il minor aggravio possibile a carico del fondo servente.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello del proprietario del fondo servente, riformava la sentenza di primo grado, ove il giudice non aveva fatto applicazione del c.d. principio del minimo mezzo.

In particolare, la Corte evidenziava che la sentenza impugnata aveva individuato la servitù di passaggio a favore degli attori nel percorso più breve sul terreno dei proprietari del fondo servente. Specificava, però, che il giudice di merito deve avere riguardo, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio.

Concludeva nel senso che il giudice aveva erroneamente individuato nel percorso più breve quello meno gravoso, quando, in concreto, la servitù sarebbe stata meno gravosa da costituire in un passaggio già parzialmente transitabile.

USUCAPIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 175 - deposito 13/03/2023

Sono inidonei a fondare la dichiarazione di acquisto per usucapione tutti quegli atti che non denotano l'estensione del possesso in termini di esclusività, stante la necessità di godimento da parte dell'usucapiente del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, modalità che devono essere provate per confermare l'esistenza dell'“*animus excludendi*”, tale da verificare il passaggio ad "uti dominus" e non più "uti condominus".

(Nel caso di specie, la Corte d'appello evidenziava come gli atti di utilizzo esclusivo, di manutenzione e di pagamento delle imposte e delle spese non fossero idonei a significare un godimento incompatibile con il godimento degli altri condomini.)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 200 - deposito 17/03/2023

L'azione di arricchimento senza causa, che si colloca nel sistema come sussidiaria potendo essere esperita solo ove l'impovertito non abbia a sua disposizione altre azioni tipiche nei confronti dell'arricchito o di altro soggetto, presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la contestuale diminuzione patrimoniale in pregiudizio dell'impovertito siano provocate da un unico fatto generativo, oppure che tra arricchimento e impoverimento vi sia un rapporto di causalità indiretta purché necessaria. Avendo l'azione in parola una funzione tipicamente equitativa, in deroga alla regola generale dell'unicità del fatto costitutivo il rimedio è ammesso anche nel caso di arricchimento mediato conseguito da un terzo in virtù di un rapporto di fatto, e perciò a titolo meramente gratuito, col soggetto cui è diretta la prestazione; diversamente è escluso nel caso in cui il rapporto tra il terzo e l'obbligato verso il depauperato sia a titolo oneroso.

Nel caso di specie il figlio dell'appellante aveva commissionato alla società appaltatrice l'installazione di un impianto di climatizzazione in un immobile di proprietà del padre che, quantomeno in via mediata, ha tratto beneficio dalla prestazione eseguita. La Corte, pertanto, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa in virtù dell'inadempimento dell'obbligato nei

confronti dell'impoverito e dei tentativi di recupero del credito rimasti infruttuosi, nonché in ragione dell'arricchimento mediato conseguito dal terzo a titolo gratuito.

APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 194 - deposito 17/03/2023

Il termine per la denuncia dei gravi difetti decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che, ritenuto applicabile al caso di specie il regime giuridico di cui all'art. 1669 c.c., vertendo il giudizio su gravi difetti della costruzione dell'immobile di proprietà degli attori, l'azione di risarcimento fosse stata proposta tempestivamente.

Corte d'Appello, sentenza n. 194 - deposito 17/03/2023

La responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale, è finalizzata a promuovere la stabilità e solidità degli edifici e tutelare l'incolumità personale. L'ambito di applicazione della norma è, dunque, più ampio di quello risultante dal suo tenore letterale, potendosi applicare oltre che all'appaltatore - in favore del committente e dei suoi aventi causa - anche nei riguardi del progettista/direttore dei lavori e dello stesso committente e di chi abbia partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale". Nel caso di specie Corte ha rilevato che l'appellante non si era limitato alla consegna di un prodotto standard, ma aveva collaborato attivamente alla ristrutturazione del solaio al quale era destinato un particolare materiale, progettato e lavorato per tale specifico scopo. Ciò comportando la responsabilità del fornitore in solido con l'appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c..

SOCIETA' E IMPRESA

Corte d'Appello, sentenza n. 234 - deposito 29/03/2023

In tema di responsabilità delle società partecipanti alla scissione per le obbligazioni contratte dalla scissa ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., anche a voler accedere alla tesi della necessaria preventiva escussione dell'originaria debitrice, il suddetto onere va ritenuto assolto nel caso in cui il creditore della scissa abbia agito in sede monitoria ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima. Inoltre, tale onere va comunque calibrato sulla natura giuridica della debitrice scissa, con la conseguenza che, se si tratta di società di capitali, i creditori sociali possono far valere le loro pretese nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Corte ha ritenuto pertanto assolto l'onere di preventiva escussione da parte del creditore della scissa con l'ottenimento del decreto ingiuntivo nei confronti di questa, ed ha ritenuto corretta la successiva escussione della sola società beneficiaria in forza dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., non risultando dal bilancio finale di liquidazione della scissa alcuna posta attiva.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 253 - deposito 05/04/2023

Posto che l'attività del dottore commercialista come del consulente fiscale rientrano nello schema del contratto d'opera intellettuale *ex artt. 2222-2229 c.c.*, sotto il profilo della ripartizione dell'*onus probandi* nell'ambito del giudizio di risarcimento da inadempimento contrattuale, l'onere probatorio che incombe sul cliente attiene al conferimento dell'incarico, al danno subito ed al nesso causale tra questo e la condotta del professionista. Viceversa, l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, grava sul professionista, responsabilità che però può ravvisarsi unicamente nell'inadempimento del mandato professionale specificamente conferito dal cliente - sulla base dei dati da esso forniti - sul quale oltre a gravare l'onere di provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del debitore ed il pregiudizio subito, grava altresì l'onere di dimostrare "l'esistenza e l'efficacia del contratto", onere che laddove non sia stato adeguatamente soddisfatto ed assolto comporta necessariamente l'esclusione della responsabilità del professionista (nel caso di specie i clienti non avevano provato che il consulente fiscale fosse stato specificamente incaricato di controllare la regolarità della pratica controversa, ma soltanto di redigere la dichiarazione dei redditi).

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 170 - deposito 10/03/2023

La prova della condotta imprevedibile del pedone supera la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. ed esonera da responsabilità il conducente del veicolo che lo abbia investito.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale della compagnia assicurativa del conducente del veicolo, riformava la sentenza di primo grado che aveva attribuito un concorso di colpa nella misura del 10% a carico del conducente del veicolo. La Corte, in particolare, riteneva che dal verbale redatto dalla Polizia municipale e dalle dichiarazioni rese da un testimone oculare dell'evento emergeva come il pedone danneggiato avesse attraversato la carreggiata in una zona priva di passaggi e di strisce pedonali e come fosse apparso all'improvviso dinanzi al conducente del veicolo, che, nel tentativo di evitarlo, aveva attuato una brusca frenata, non sufficiente, però, ad impedirne l'investimento.

Corte d'Appello, sentenza n. 246 - deposito 04/04/2023

In ossequio ai doveri di mantenimento ordinariamente incombenti sui genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, ai sensi dell'art. 147 c.c., il pregiudizio subito dai figli in conseguenza del fatto illecito altrui, concretatosi nell'evento mortale del genitore, costituisce un danno di tipo patrimoniale, derivante dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima primaria. Al fine di ristabilire la situazione patrimoniale di cui la prole avrebbe goduto se l'illecito non si fosse verificato, il profilo del lucro cessante non può ritenersi compensato dai beni immobili ereditati ovvero dalle rendite presumibilmente ritraibili dagli stessi. Né tantomeno dalla circostanza che le vittime secondarie abbiano potuto godere del complementare mantenimento da parte dell'altro genitore rimasto in vita.

Nel caso di specie, il danno patrimoniale sofferto dalle figlie conviventi e a carico della defunta madre veniva ritenuto non compensato dagli immobili ricevuti in eredità (non potendosi valutare con certezza i redditi fondiari percepiti anzitempo dalla madre, ai fini del calcolo del mantenimento perduto), né tantomeno dal complementare mantenimento da parte dell'altro genitore. Per l'effetto, ad ogni figlia veniva liquidata una somma pari alla moltiplicazione della quota di reddito netto da lavoro dipendente annuo che la madre avrebbe destinato al mantenimento di ciascuna, per il numero di anni residui, dall'epoca del sinistro al raggiungimento dell'autosufficienza economica.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

La *datio in solutum* costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria e non al regime dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. quale adempimento di debito scaduto.

Fa eccezione al principio il caso in cui la "prestazione diversa" sia l'unico modo per adempiere all'obbligazione

Nel caso di specie, il ricorrente aveva promesso in vendita e poi alienato un bene immobile, in luogo della restituzione della somma ricevuta in prestito, realizzando un adempimento con prestazione diversa da quella originariamente pattuita ed accettata dal creditore. Non è stato provato alcun rapporto di strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene e l'atto dovuto, tale da escludere il carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori che ne hanno chiesto la revoca.

Deve pertanto escludersi l'operatività della disciplina di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. al caso di specie.

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "*eventus damni*" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti. Nel caso di specie la Corte ha disatteso la ricostruzione della parte appellante in cui indicava la data di stipula del contratto preliminare quale *dies a quo* per valutare la sussistenza dell'*eventus damni*.

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'*eventus damni* ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; pertanto grava sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, e dunque che il suo atto dispositivo non abbia determinato alcun effetto pregiudizievole per il creditore. Nel caso di specie, secondo la Corte, il debitore non aveva dato la prova dell'irrelevanza, sul piano economico, dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revoca.

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente anche un credito condizionale, non scaduto e/o soltanto eventuale e l'accertamento giudiziale del credito non costituisce il momento rispetto al quale verificare il requisito dell'anteriorità o posteriorità di esso rispetto all'atto dispositivo del debitore; pertanto, l'emissione di un provvedimento monitorio, configura soltanto il momento in cui la ragione creditoria del creditore ha trovato un riscontro giudiziale, ma la sua nascita si colloca in un momento certamente antecedente. Nel caso trattandosi di un'azione revocatoria promossa nei

confronti del fideiussore, la nascita del credito della Banca nei confronti di quest'ultimo coincide necessariamente con l'accreditamento delle somme a favore del soggetto garantito.

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

Per aversi il pregiudizio alle ragioni creditorie di cui all'art. 2901 c.c. non è necessario che l'atto dispositivo si collochi in una situazione di insolvenza del debitore, o comunque di notevole difficoltà nel far fronte alle proprie obbligazioni, in quanto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto un atto che renda più incerta e/o difficile la soddisfazione del credito. Nel caso di specie la Corte ha valutato che il debitore alla stipula del contratto preliminare, momento che rileva per l'accertamento del presupposto soggettivo, era pienamente consapevole che l'alienazione del compendio immobiliare avrebbe diminuito la garanzia da lui prestata con la costituzione della fideiussione, recando pregiudizio alla Banca e rendendo più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito.

Corte d'Appello, sentenza n. 168 - deposito 10/03/2023

La prova della *scientia damni* può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Nel caso di specie, il vincolo parentale, a livello giuridico formale, non sussisteva tra il debitore e il terzo, bensì tra il terzo ed il figlio del debitore-disponente, il quale a sua volta era inserito, al tempo della nascita del vincolo tra debitore e terzo, nella compagine della società per la quale il debitore aveva prestato la fideiussione.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 232 - deposito 29/03/2023

Ai sensi dell'art. 1 L. Fall. non è soggetto alle disposizioni sul fallimento l'imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto di tre requisiti dimensionali nel triennio di riferimento. Grava sull'imprenditore l'onere della prova relativo al possesso di tutti i requisiti che impediscono il fallimento.

Nel caso di specie il reclamo è stato rigettato in quanto, ancorché la società appellante abbia dedotto l'assenza dei presupposti soggettivi di fallibilità producendo nuova documentazione in ragione dell'effetto devolutivo pieno del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per il quale è esclusa l'applicazione dell'art. 345 c.p.c., tuttavia, dai registri Iva e dal modello unico SP versati in atti, mentre si può dedurre che non siano stati superati i parametri relativi all'ammontare dell'attivo e dei ricavi lordi essendo l'attività cessata già da tempo, non può dirsi raggiunta la prova in relazione al limite dimensionale dell'esposizione debitoria, risultando incerto l'ammontare del passivo.

Corte d'Appello, sentenza n. 233 - deposito 29/03/2023

La mancata messa a disposizione dei creditori della società dell'intero patrimonio da quest'ultima posseduto costituisce una violazione dell'art. 2740 c.c. che preclude l'omologa del piano concordatario (nel caso di specie la società reclamante aveva trattenuto per sé un compendio immobiliare inagibile perché danneggiato dal sisma del 2016 e dal quale, sosteneva, non avrebbe potuto trarsi alcun contributo per la società proprietaria. Correttamente, però, il commissario

giudiziale, nominato nell'ambito della procedura concordataria, aveva evidenziato che l'immobile trattenuto dalla società reclamante, sia pure gravemente danneggiato, conservava un valore, nella peggiore delle ipotesi pari a quello dell'area su cui insiste.)

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 178 - deposito 13/03/2023

I contratti di fideiussione fondati su intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Nel caso di specie la Corte respinge la tesi sostenuta dagli appellanti relativa alla totale nullità dei contratti di fideiussione stipulati sulla base dell'intesa ABI dichiarata parzialmente nulla dalla Banca d'Italia.

Corte d'Appello, sentenza n. 198 - deposito 17/03/2023

La C.M.S. si può considerare validamente pattuita quando indica specificamente tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la base di calcolo, la percentuale, i criteri e la periodicità.

Nel caso di specie, le modalità di calcolo non erano indicate in un contratto sottoscritto da tutte le parti, bensì in "Fogli Informativi di Aggiornamento"; si tratta di informazioni e non di vere e proprie condizioni contrattuali su cui si è formato il consenso di tutte le parti. Le modalità di calcolo e altresì la base di calcolo, la percentuale e la periodicità devono essere specificamente indicati per evitare che la C.M.S. sia nulla per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.

Corte d'Appello, sentenza n. 198 - deposito 17/03/2023

L'esistenza del contratto di apertura di credito non deve essere necessariamente provata con la forma scritta, non trovando applicazione l'art. 117 del TUB che impone tale forma per i rapporti bancari. Le nullità in materia bancaria sono "di protezione" e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127, comma 2 TUB).

Nel caso di specie, il fido di fatto è stato configurato per *facta concludentia* in base a vari elementi indiziari, nello specifico: la stabilità, la non occasionalità dell'esposizione a debito, la tendenza all'utilizzo di sempre crescenti somme di denaro, la mancanza di richiesta di rientro da parte della banca, la mancanza di segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi, l'esposizione debitoria prolungata nel tempo, infine la circostanza che la percentuale delle C.M.S. è diversa a seconda che gli importi si configurino "entro fido" o "fuori fido".

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 16 - deposito 09/02/2023

L'art. 2 del D.Lvo n. 1124/1965 stabilisce che sono oggetto di copertura assicurativa quegli infortuni avvenuti per causa violenta in «occasione di lavoro» ma ciò non significa che ogni evento lesivo che si verifichi sul luogo di lavoro possa dirsi «occasionato» dal lavoro, dovendosi certamente escludere l'evento cagionato da un rischio generico, ovvero da un rischio «elettivo». Per darsi luogo alla tutela indennitaria è necessario che sussista un nesso causale, anche solo indiretto, fra l'accaduto e la prestazione lavorativa, con la precisazione che l'occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un'attività lavorativa (ovvero ad essa prodromica) abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell'evento lesivo. Ne consegue che è onere del lavoratore che chiede la tutela assicurativa quello di allegare e dimostrare che l'evento, avvenuto nel luogo di lavoro o in quello in cui è stato eventualmente autorizzato a svolgere la propria prestazione lavorativa, sia stato causato direttamente o indirettamente (tramite l'aggravamento del rischio generico) dall'attività lavorativa e dal rischio ad essa connesso. Tale onere deve essere assolto in maniera rigorosa laddove l'infortunio si verifichi in un locale di esclusiva proprietà del lavoratore stesso ove, dunque, egli può accedere e soffermarsi per qualunque motivo anche del tutto personale, svincolato, quindi, da esigenze lavorative. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito alcuna prova che l'attività prodromica alla prestazione lavorativa, che egli assumeva stesse svolgendo nell'immobile di sua proprietà in virtù di espressa autorizzazione datoriale, fosse stata la causa diretta o indiretta dell'evento lesivo, non avendo egli dimostrato che il sinistro ebbe a verificarsi mentre stava trasportando materiale pubblicitario o altro simile materiale lavorativo. La Corte, ha, infatti, rilevato, da un lato, che la formulazione della prova orale, non ammessa nel primo grado di giudizio e reiterata in sede di appello, non era diretta a provare circostanze specifiche attinenti alla dinamica dell'evento lesivo ma solo ed unicamente l'ordinaria modalità di svolgimento ed organizzazione dell'attività lavorativa; dall'altro, che lo stato dei luoghi, descritto nella documentazione prodotta agli atti, non consentiva di ricostruire in modo attendibile la dinamica dell'evento, né dava conto della presenza di borse, di materiale pubblicitario o di altri indizi che potessero confortare la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante. In ragione di ciò, ha respinto l'appello, ritenendo che l'occasione di lavoro fosse rimasta del tutto indimostrata).

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

Corte d'Appello, sentenza n. 57 - deposito 01/04/2023

L'art. 21 del D.P.R. n. 399/1988, applicabile a tutto il personale della scuola, stabilisce espressamente che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente, il quale, deve avanzare una proposta di trasferimento, dinanzi alla quale il dipendente ha diritto di esaminare tutti gli atti del procedimento, di controdedurre e anche di chiedere accertamenti suppletivi che, se a lui favorevoli, determinano la decadenza della proposta.

Pertanto, deve considerarsi illegittima la condotta dell'Amministrazione che, mediante l'adozione di un provvedimento formalmente giustificato da motivi organizzativi e gestionali, ma in realtà dettato da

ragioni indiscutibilmente riconducibili alla nozione di incompatibilità ambientale, disponga d'ufficio per il dipendente un mutamento di sede, violando così la procedura prevista dalla norma sopra richiamata.

(La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che il provvedimento con il quale era stato disposto d'ufficio il mutamento d'incarico di una dirigente scolastica, trasferendola presso un altro istituto, fosse illegittimo in considerazione della sua indubbia natura di trasferimento per incompatibilità ambientale, desumibile da una nota della stessa Amministrazione, inviata alla dipendente poco tempo prima; in detta nota, che preannunciava alla dirigente il conferimento di un nuovo incarico, implicante un cambio di sede, veniva, difatti, espressamente richiamata la relazione ispettiva, adottata al termine di un'indagine condotta presso l'Istituto ove prestava servizio, che dava atto di un clima relazionale, tra questa e gli altri dipendenti, gli studenti e le loro famiglie, compromesso al punto tale da rendere sconsigliabile la sua permanenza presso lo stesso Istituto).